PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per la pesca

2007/0223(CNS)

10.3.2008

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) (COM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS))

Commissione per la pesca

Relatrice: Marie-Hélène Aubert

PR\712895IT.doc PE402.917v01-00

IT I

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune

 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per

 respingere o emendare la posizione comune
- *** Parere conforme

 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei

 casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE

 e dall'articolo 7 del trattato UE
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
 maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
 respingere o emendare la posizione comune
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in *corsivo grassetto*. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE	12

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)

(COM(2007)0602 - C6-0454/2007 - 2007/0223(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0602),
- visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0454/2007),
- visto l'articolo 51 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per il commercio internazionale (A6-0000/2008),
- 1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
- 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
- 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
- 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
- 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Conformemente al Piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, adottato nel 2001 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

Emendamento

(5) Conformemente al Piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, adottato nel 2001 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

PR\712895IT.doc 5/16 PE402.917v01-00

- (FAO), la pesca INN designa le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate *definite nel prosieguo*.
- 1. La pesca illegale designa le attività di pesca:
- praticate da navi nazionali o straniere nelle acque soggette alla giurisdizione di uno Stato, senza l'autorizzazione di tale Stato o in violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari,
- praticate da navi battenti bandiera di Stati che sono parti di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente, operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione adottate da tale organizzazione, dotate di carattere vincolante per gli Stati in questione, o in violazione di disposizioni pertinenti del diritto internazionale applicabile, oppure
- praticate in violazione di leggi nazionali o di obblighi internazionali, compresi gli obblighi assunti da Stati cooperanti con un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente.
- 2. La pesca non dichiarata designa le attività di pesca:
- che non sono state dichiarate o sono state dichiarate erroneamente all'autorità nazionale competente, in violazione di leggi e regolamenti nazionali, oppure
- praticate nella zona di pertinenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente e non dichiarate o dichiarate erroneamente, in violazione delle procedure di notifica adottate da detta organizzazione.
- 3. La pesca non regolamentata designa le attività di pesca:
- praticate nella zona di pertinenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente da navi prive di nazionalità o da navi battenti bandiera di uno Stato che non è parte di tale

(FAO), la pesca INN designa le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate.

organizzazione, oppure da un'entità di pesca, in un modo che non è conforme o che viola le misure di conservazione e di gestione di detta organizzazione, oppure

- praticate in zone o su stock ittici cui non si applicano misure di conservazione o di gestione, se tali attività sono esercitate in modo non conforme alle responsabilità che incombono allo Stato, in virtù del diritto internazionale, ai fini della conservazione delle risorse biologiche marine.

Or. en

Motivazione

Il testo deve figurare nell'articolo relativo alle definizioni.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera –a) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

- -a) la pesca INN designa le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate definite nel prosieguo.
- 1. La pesca illegale designa le attività di pesca:
- praticate da navi nazionali o straniere nelle acque soggette alla giurisdizione di uno Stato, senza l'autorizzazione di tale Stato o in violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari,
- praticate da navi battenti bandiera di Stati che sono parti di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente, operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione adottate da tale organizzazione, dotate di carattere vincolante per gli Stati in questione, o in violazione di disposizioni pertinenti del diritto internazionale

applicabile, oppure

- praticate in violazione di leggi nazionali o di obblighi internazionali, compresi gli obblighi assunti da Stati cooperanti con un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente.
- 2. La pesca non dichiarata designa le attività di pesca:
- che non sono state dichiarate o sono state dichiarate erroneamente all'autorità nazionale competente, in violazione di leggi e regolamenti nazionali, oppure
- praticate nella zona di pertinenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente e non dichiarate o dichiarate erroneamente, in violazione delle procedure di notifica adottate da detta organizzazione.
- 3. La pesca non regolamentata designa le attività di pesca:
- praticate nella zona di pertinenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente da navi prive di nazionalità o da navi battenti bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione, oppure da un'entità di pesca, in un modo che non è conforme o che viola le misure di conservazione e di gestione di detta organizzazione, oppure
- praticate in zone o su stock ittici cui non si applicano misure di conservazione o di gestione, se tali attività sono esercitate in modo non conforme alle responsabilità che incombono allo Stato, in virtù del diritto internazionale, ai fini della conservazione delle risorse biologiche marine.

Or. en

Motivazione

La definizione della pesca INN deve figurare nell'articolo relativo alle definizioni, anziché in un considerando.

PE402.917v01-00 8/16 PR\712895IT.doc

Emendamento 3

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nelle acque comunitarie sono vietate le operazioni di trasbordo tra pescherecci di paesi terzi o tra tali pescherecci e le navi battenti bandiera di uno Stato membro; tali operazioni possono essere effettuate unicamente in porto in conformità delle disposizioni del presente capo.

Emendamento

3. Nelle acque comunitarie, *ad eccezione dei porti designati*, sono vietate le operazioni di trasbordo tra pescherecci di paesi terzi o tra tali pescherecci e le navi battenti bandiera di uno Stato membro, in conformità delle disposizioni del presente capo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire il testo. È opportuno osservare che il consiglio consultivo regionale per la flotta d'alto mare chiede il divieto delle operazioni di trasbordo effettuate in mare.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Le* navi battenti bandiera di uno Stato membro *non sono autorizzate a trasbordare in mare, al di fuori delle acque comunitarie, le catture effettuate da* pescherecci di paesi terzi.

Emendamento

4. Al di fuori delle acque comunitarie sono vietate le operazioni di trasbordo effettuate in mare tra navi battenti bandiera di uno Stato membro o tra tali navi e pescherecci di paesi terzi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire il testo. È opportuno osservare che il consiglio consultivo regionale per la flotta d'alto mare chiede il divieto delle operazioni di trasbordo effettuate in mare.

PR\712895IT.doc 9/16 PE402.917v01-00

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento sarà costituito un corpo di ispettori comunitario, autorizzato ad effettuare ispezioni ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. È vietata l'importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti da attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate.

Emendamento

1. È vietata l'importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti da attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate, *conformemente ai criteri di cui all'articolo 3*.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a precisare che cosa si debba intendere per attività di pesca INN.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. La Commissione, o un organismo da essa designato, raccoglie e analizza tutte le informazioni riguardanti attività di pesca

Emendamento

1. La Commissione, o un organismo da essa designato, raccoglie e analizza tutte le informazioni riguardanti attività di pesca INN, *conformemente ai criteri di cui*

PE402.917v01-00 10/16 PR\712895IT.doc

INN: *all'articolo 3*:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a precisare che cosa si debba intendere per attività di pesca INN.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione stabilisce l'elenco comunitario delle navi INN. In tale elenco figurano le navi per le quali le informazioni ottenute in conformità del presente regolamento secondo le procedure previste agli articoli 24 e 25 consentono di stabilire la partecipazione ad attività di pesca INN e i cui Stati di bandiera non hanno adottato provvedimenti efficaci per contrastare tali attività.

Emendamento

1. La Commissione stabilisce l'elenco comunitario delle navi INN. In tale elenco figurano le navi per le quali le informazioni ottenute in conformità del presente regolamento secondo le procedure previste agli articoli 24 e 25 consentono di stabilire la partecipazione ad attività di pesca INN, conformemente ai criteri di cui all'articolo 3, e i cui Stati di bandiera non hanno adottato provvedimenti efficaci per contrastare tali attività.

Or. en

Motivazione

L'emendamento é volto a precisare che cosa si debba intendere per attività di pesca INN.

MOTIVAZIONE

La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) è un grave problema, sempre più sentito in tutto il mondo. Le cause e l'importanza della pesca INN e le misure intraprese (o non intraprese) dall'Unione europea e dalla comunità internazionale sono state oggetto di analisi nella prima relazione Aubert¹. In quella relazione, il Parlamento presentava una serie di richieste:

- una migliore attuazione delle disposizioni esistenti della PCP, allo scopo di ridurre la pesca illegale e non dichiarata da parte di pescherecci comunitari (par. 8);
- il divieto del commercio del pesce di origine INN (par. 14 ii);
- la creazione di un registro comunitario delle navi che praticano la pesca INN (par. 18, secondo punto);
- delle sanzioni minime comuni per le violazioni gravi (par. 18, terzo punto);
- la richiesta che l'origine legale del pesce sia provata prima che ne sia consentito lo sbarco nei porti UE o l'importazione nell'UE (par. 18, sesto punto);
- il divieto d'accesso ai porti comunitari alle navi che siano coinvolte in attività di pesca INN e al pesce proveniente da tali pescherecci (par. 20);
- l'invito agli importatori, ai trasportatori e agli altri settori interessati a non effettuare trasbordi e a non trattare pesce pescato da tali imbarcazioni (par. 20).

Tali richieste godevano di un ampio sostegno interpartitico, sia in seno alla commissione per la pesca sia in Parlamento.

La Commissione ha risposto tempestivamente, elaborando una proposta articolata di regolamento, volto a combattere la pesca INN laddove necessario. Il Parlamento dovrebbe garantire il pieno sostegno alla proposta, poiché è in larga misura basata sulle richieste che esso stesso ha presentato. In effetti, se la proposta fosse approvata nella sua forma attuale, l'Unione si troverebbe in prima linea a livello internazionale nella lotta alla pesca INN e in una posizione tale da esercitare pressione sugli Stati che continuano a permettere ai propri pescherecci di praticare tali attività. Considerando che l'Unione europea è una delle principali potenze pescherecce e il più grande mercato di pesce del mondo, è chiaro che debba assumersi la responsabilità di svolgere un ruolo guida.

La proposta è piuttosto articolata, ma i punti fondamentali includono:

- l'elaborazione di un elenco di pescherecci (battenti bandiera comunitaria e non) dediti alla pesca INN;
- un sistema di controlli dello Stato di approdo che impedisca l'accesso a pescherecci di paesi terzi che praticano la pesca INN;
- un divieto sulle importazioni di pesce derivante da attività INN, attraverso la richiesta allo Stato di bandiera di un certificato che attesti che il pesce è stato catturato legalmente;
- l'istituzione di un sistema di allarme comunitario destinato a segnalare eventuali dubbi circa la pratica della pesca INN;

¹ A6-0015/2007, Relazione sull'attuazione del piano d'azione dell'Unione europea contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2007 (P6 TA(2007)0044).

- il divieto di importare pesce da paesi che non cooperano con il programma dell'Unione europea;
- delle disposizioni che indichino in modo dettagliato quali azioni vanno intraprese per ciascuna delle situazioni sopra descritte.

È chiaramente necessario garantire che la presente proposta sia compatibile con il regolamento di controllo¹ (che sarà oggetto di una nuova proposta di regolamento da parte del Consiglio nell'ottobre 2008).

Aspetti controversi della proposta

Sono tre gli aspetti principali oggetto di controversie, segnatamente l'ambito di applicazione del regolamento, il certificato di cattura e l'armonizzazione delle sanzioni.

1. Ambito di applicazione del regolamento

Si tratta qui di stabilire se il regolamento debba essere applicato ai pescherecci battenti bandiera comunitaria o soltanto ai pescherecci di paesi terzi.

È evidente che l'Unione europea debba applicare ai propri pescherecci e ai propri operatori le stesse norme imposte a terzi. Gli Stati membri e parte dell'industria ittica ritengono invece che i pescherecci comunitari siano già soggetti alle disposizioni della politica comune della pesca (PCP) e che pertanto siano diversi rispetto ai pescherecci di paesi terzi. Ciò equivale a dire "siamo migliori di chiunque altro". Una simile posizione non può essere accettata per molteplici ragioni.

Innanzi tutto, anche altri paesi dispongono dei regolamenti per la gestione della pesca e spesso si tratta di regolamenti molto dettagliati e talvolta più severi rispetto a quelli dell'Unione europea. I regolamenti più dettagliati includono, tra gli altri, quelli adottati da Norvegia, Islanda, Canada, Australia e altri ancora. L'Unione europea non è l'unica ad imporre delle regole in materia di pesca.

In secondo luogo, il fatto che i pescherecci comunitari siano soggetti a controlli più severi rispetto a quelli di altri paesi è una leggenda divulgata dall'industria della pesca e da alcuni Stati membri dell'Unione europea. La recente relazione della Corte dei conti europea² ha evidenziato chiaramente in che misura gli Stati membri non attuano la PCP. Nell'Unione europea non c'è una "cultura della conformità", come ha ammesso l'industria stessa. La relazione della Corte ha avuto un'ampia diffusione e gli altri paesi adesso sanno esattamente come stanno le cose nell'Unione europea.

I casi più sensazionali di pesca INN degli ultimi anni hanno riguardato la pesca del tonno rosso, del merluzzo nel Mar di Barents e nel Mar Baltico e del dentice della Patagonia, tutte attività che hanno visto il coinvolgimento dell'Unione europea in termini di pescherecci,

² Relazione speciale n. 7/2007 (GU C 317 del 28.12.2007).

PR\712895IT doc

13/16 PE402 917v01-00

¹ Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo nell'ambito della politica comune della pesca.

operatori o importatori. L'Unione europea è pertanto coinvolta direttamente, con ruoli molteplici, in diverse attività di pesca INN. Se da un lato paesi come la Cina, la Corea o le bandiere di comodo fanno poco per attuare le norme, dall'altro vi sono molti paesi che ritengono che l'Unione europea sia parte del problema della pesca INN, piuttosto che un modello da prendere ad esempio.

Nel corso della consultazione pubblica che ha preceduto la pubblicazione della relazione, il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) ha invocato l'adozione di misure non discriminatorie per affrontare la questione della pesca INN¹.

Se le disposizioni del regolamento INN non fossero applicabili ai pescherecci comunitari, si potrebbe affermare, a ragione, che l'Unione europea si arroga il privilegio di dedicarsi alla pesca INN, criticando al contempo gli altri.

In terzo luogo, qualora l'Unione europea imponesse condizioni e regimi diversi in merito alle attività di pesca INN per i pescherecci comunitari rispetto a quelli di paesi terzi, si tratterebbe di una pratica discriminatoria ai sensi delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Una delle conseguenze per un peschereccio che figura nell'elenco delle imbarcazioni dedite ad attività di pesca INN sarebbe il divieto di importazione del pesce proveniente da tale peschereccio o, in altre parole, una barriera commerciale. Se l'Unione europea cercasse di imporre delle barriere per i prodotti di paesi terzi sulla base di misure che non segue essa stessa, violerebbe chiaramente le disposizioni dell'OMC in materia di non discriminazione. L'Unione europea ha la possibilità e il dovere di assumere una posizione che le consenta di intervenire contro coloro che continuano a dedicarsi alla pesca INN in paesi terzi.

2. Sanzioni da imporre

Attualmente, i livelli sanzionatori previsti dai diversi Stati membri sono estremamente variabili e la Commissione e la Corte dei conti hanno rilevato che tali sanzioni non sono sufficientemente dissuasive. Il Parlamento invoca da tempo l'adozione di sanzioni armonizzate, tali da essere dissuasive, piuttosto che un semplice costo da pagare per svolgere l'attività².

Gli Stati membri ritengono che l'imposizione di sanzioni penali sia di loro competenza, ma una recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee³ ha stabilito che la Comunità può chiedere agli Stati membri di imporre sanzioni penali, fermo restando il diritto di quest'ultimi di decidere in merito alla natura e all'ammontare di dette sanzioni. La sentenza si applica tuttavia alle sanzioni penali. La proposta non invoca l'adozione di sanzioni penali, ma intende piuttosto definire un livello massimo delle sanzioni che possono essere imposte,

¹ ACFA – EP(07)38 def. Bruxelles, 30 marzo 2007, ACFA opinion on a new strategy envisaged by the Commission for the fight against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing (Parere CCPA su una nuova strategia prevista dalla Commissione per la lotta contro la pesca illegale non dichiarata e non regolamentata (INN)).

² Si vedano ad esempio le relazioni A5-0228/2002 (Attwool), A5-0470/2001 (Miguelez Ramos) e A4-0298/1997 (Fraga Estevez).

³ Causa C-440/05 Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea, sentenza del 23 ottobre 2007.

tale da risultare ragionevole e sufficientemente dissuasivo. Inoltre, l'imposizione di sanzioni tanto diverse è discriminatoria nei confronti di alcuni pescatori dell'UE.

Per assicurare l'attuazione adeguata del regolamento è necessario un elevato grado di integrazione a livello comunitario dei servizi responsabili delle ispezioni e dei controlli, inclusa l'istituzione di un corpo di ispettori comunitari. La sussidiarietà in questo ambito della PCP non è evidentemente riuscita a garantire il livello necessario di osservanza.

Dato che i pescherecci dediti alla pesca INN tendono a concentrarsi sulle attività più lucrative (tonno rosso, merluzzo), le sanzioni dovrebbero essere sufficientemente severe da risultare dissuasive

3. Certificato di cattura

Il certificato di cattura dovrà garantire una migliore tracciabilità dei prodotti ittici, rappresentando in tal modo uno strumento importante del regolamento. Il sistema è stato giudicato troppo complesso, ma la pesca nel mondo globalizzato d'oggi è un'attività estremamente complessa, con il pesce che viene trasportato da un angolo all'altro del pianeta, dal momento della cattura fino a quando viene venduto al consumatore finale. Il passaggio attraverso diverse frontiere, porti e aeroporti consente di mescolare il pesce catturato legalmente e illegalmente, offrendo in pratica un modo per riciclare il pesce catturato illegalmente. Un sistema di tracciabilità completo ed efficace è fondamentale per ridurre al minimo il riciclaggio del pesce catturato illegalmente.

Alcuni Stati membri insistono sul fatto che il certificato non debba essere un ostacolo al commercio, dato che l'Unione europea ha bisogno del pesce per la propria industria di trasformazione e per i propri mercati. Essi non vogliono che il sistema di certificazione influisca sull'approvvigionamento di pesce dell'UE. Tuttavia, in determinati settori, come quelli menzionati in precedenza (tonno rosso, merluzzo, ecc.), la percentuale di pesce catturato illegalmente è estremamente elevata, pari talvolta alla metà delle catture totali o addirittura superiore, e alcuni settori dell'industria comunitaria hanno tratto vantaggio da tale situazione. Di conseguenza, il sistema di tracciabilità deve, per definizione, avere la possibilità di interferire con il mercato, poiché altrimenti risulterebbe del tutto inutile. Inoltre, la maggior parte del pesce importato nell'UE proviene da settori dove l'impiego di tale sistema di certificazione non risulterebbe particolarmente oneroso, mentre consentirebbe di identificare le attività di pesca INN in altri settori.

La Commissione, gli Stati membri e l'industria sono chiamati a collaborare per individuare un sistema che combini efficienza ed efficacia, limitando quanto più possibile gli oneri amministrativi, fermo restando che il certificato di cattura continui ad essere un pilastro del regolamento. In caso contrario, l'intero sistema avrebbe una funzione puramente accessoria, senza alcuna ripercussione sulla pesca INN.

Paesi in via di sviluppo

Molti paesi in via di sviluppo non hanno le risorse (finanziarie, logistiche, amministrative, umane, ecc.) per adempiere agli obblighi di controllo e certificazione che il regolamento proposto impone, se desiderano avere accesso al mercato dell'UE. In occasione della

Conferenza ministeriale sulla lotta alla pesca illegale, svoltasi a Lisbona nell'ottobre 2007, molti paesi in via di sviluppo hanno manifestato l'intenzione di collaborare alla lotta contro la pesca INN, ma per poterlo fare hanno bisogno di aiuto.

La proposta fa riferimento a tale bisogno (articolo 30) ma non contiene alcuna iniziativa concreta. È fondamentale che la Commissione collabori con tali paesi e conduca delle consultazioni sia con i governi sia con i rappresentanti dei settori della pesca e della trasformazione dei prodotti ittici (e non soltanto con i paesi con i quali l'UE ha concluso degli accordi di partenariato nel settore della pesca), in modo da aiutarli a istituire dei programmi di controllo e tracciabilità adeguati, che consentano loro di accedere al mercato comunitario. Alcuni paesi in via di sviluppo hanno elaborato o stanno elaborando dei piani d'azione nazionali per la lotta alla pesca illegale, come richiesto dal Piano d'azione internazionale della FAO per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. La Comunità (la Commissione e gli Stati membri congiuntamente) dovrebbe aiutare questi paesi ad identificare le priorità e quindi ad intraprendere le relative azioni.

Consultazione e cooperazione

Per migliorare ulteriormente il sistema di controllo comunitario, ivi inclusi il presente regolamento e la revisione del regolamento di controllo, sarà necessaria un'ampia collaborazione e cooperazione da parte delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri, dei consigli consultivi regionali e di tutte le parti interessate, compreso il settore della pesca e i consumatori, per raccogliere e divulgare le informazioni.

Un approccio a lungo termine

Come detto in precedenza, qualora la presente proposta fosse approvata nella sua forma attuale, l'Unione europea assumerebbe un ruolo guida nella lotta mondiale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Anche l'Unione europea avrà però bisogno di aiuto in questa lotta. È pertanto fondamentale rafforzare la sua attività attraverso le organizzazioni regionali per la gestione delle attività di pesca (RFMO) e altre sedi internazionali, affinché disposizioni analoghe a quelle contenute nella presente proposta vengano approvate a livello internazionale, da parte di altri paesi o da organismi internazionali, a seconda dei casi.

Se tale processo porterà a dei risultati, l'Unione europea potrà effettivamente affermare di combattere davvero la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.